

## BGE 58 II 140

Bundesgericht (BGE), 1932-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_58\\_II\\_140](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_58_II_140)

FR: ATF 58 II 140

IT: DTF 58 II 140

### Volltext

140 ObJiga.tionenrecht. N0 25. diminuer la responsabiliM du defendeur dans la proportion admise par le Tribunal neuchatelois. 3. - Les eireonstanees de la eause ne justifient pas l'alloeation d'une indemniM pour tort moral. Il y a lieu d'observer qu'il s'agit d'une eourse de eomplaisanee, que la faute du defendeur n'est pas lourde en soi, eneore qu'elle ait eu des eonsequenees tros graves, qu'il y a eu aeoord unanime a courir les risques augmentes par l'indis~ position du remplaAfant du defendeur, que celui-ei a continue de eonduire, malgre sa fatigue, en grande partie pour obliger son here et ses amis. Il serait des lors excessif de condamner le defendeur a payer, outre les 35000 fr. de dommages-inMrets, une somme pour le tort moral; eette indemnite a un earaetere supplementaire et excep- tionnel ; elle doit trouver sa justification dans des eireons- tanees « partieulieres » (art. 47 CO) qui n'apparaissent pas eomme realisees en l'espee. Par ce8 moti/8, le Tribunal federal rejette les deux reeurs et eonfirme le jugement attaque. 25. Sentenza 3 maggio 1932 dells; seconda sezione civile in eausa Rondi e. Rusconi e Sala. Contratto di aprano. - Le azioni del cornmittente d'una costru- zione immobiliare per difetti dlill'opera si prescivono soltanto col decorso di 10 anni dalla consegna quando l'appaltatore o l'architetto glie li l'abbiano celati intenzionalmente. - Art. 371, 210, 219 CO. Ritenuto in tinea di fatto: A. - Nel 1916 Plinio Rondi inizio in Bellinzona la costruzione di una casa d'abitazione su disegno dell'architetto Ettore Ruseoni, ehe fu incaricato della direzione edella sorveglianza dei lavori affidati all'impresario Luigi Sala-Casasopra. L'edifieio Iu terminato nel 1917 e conse- gnato nell'autunno dello stesso anno. Al prineipio del Obliga.tionenrecht. No 25. 141 1918 Ruseoni presentO Ia liquidazione dei conti a Rondi, ehe verso a Sala-Casasopra il saldo dovutogli nel marzo dello stesso anno. B. - Il 22 marzo 1920 erollo un balcone al primo piano della easa Rondi. Alle spese di rieostruzione eontribuirono il suocero dell'arehitetto Ruseoni, Claudio Pellandini, con un versamento di 2000 fehi. e l'impresario Sala-Casasopra con 500 fehi., in seguito di ehe Rondi, il 6 aprile 1920, rilaseiava al Pellandini quietanza « a piena e eompleta liberazione del di Iui genero Rusconi arehitetto Ettore da ogni e qualsiasi responsabilita, sia per l'avvenuto erollo della baleonata principale al primo piano superiore della mia easa in Via della Posta qui, ehe, in genere, per la sua opera q uale progettista e direttore dei la vori di eostruzione della easa stessa, eosì e per modo ehe qualunq ue eosa avvenga in avvenire io non potro, per aleun titolo, pretendere aleunehe da lui. » Diventava eosì senz'oggetto un eompromesso eh'era - stato sottoseritto da Rondi e Sala-Casasopra il 31 marzo 1920 e ehe avrebbe dovuto essere firmato anche da Pellandini in nome del~ll'arehitetto Ruseoni, eonvenzione con la quale era stato affidato al sig. Otto Maraini arehitetto in Lugano il eompito di dire, in veste di perito arbitro inappellabile, quali lavori fossero necessari 0 eonsigliabili per assieurare la solidita della easa Rondi e per ilipristi- no del baleone erollato, di stabilire il preventivo delle spese per tutti questi lavori, di determinare quale dei contraenti dovesse sopportarle ed in quale misura. G. - L'8 aprile 1926 un nuovo erollo avvenne nella easa Rondi: quello del soffitto d'una eamera al seondo

piano. Con domanda provvisoria del giorno seguente Rondi chiese al Pretore di Bellinzona una perizia a futura memoria sulla causa di questo errore, sui lavori occorrenti per il ripristino, ecc. L'istanza fu respinta con sentenza del 10 aprile 1926, contro la quale non fu interposto appello. D. - Con petizione inoltrata il 2 aprile 1927 alla Camera 142 Obligationenrecht. No 25. civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, Rondi convenne in causa Rusconi e Sala-Casasopra chiedendo loro il pagamento solidale di una indennità per vizio di costruzione della casa. Ed essendo poi la causa caduta in perenzione in virtù dell'art. 140 PCT, la riproduceva con nuova petizione del 22 dicembre 1930, con la quale chiedeva che i convenuti fossero condannati a pagargli una somma di 15 835 franchi ed accessori per le spese di ricostruzione del balcone ed del soffitto crollati e danno relativo, per le spese di consolidamento delle fondamenta della casa, ecc. A sostegno di queste conclusioni l'attore affermava in sostanza: Il rollo del balcone, le lesioni gravi ai pavimenti ed il rollo del soffitto, sono dovuti a manchevolezze nelle fondamenta (che vengono specificate sotto i N. 8, 9, 10 e 11 della petizione) e di più, per il soffitto, alla sofisticazione del sistema Perret, secondo il quale essi dovevano essere eseguiti. Rusconi e Sala hanno intenzionalmente (fraudolentemente) eluso a Rondi tanto le manchevolezze che la sofisticazione, presentandogli anzi una liquidazione dalla quale apparivano profondità e spessori nelle fondamenta difformi dalla realtà ed un'applicazione del sistema Perret nella sua integralità, sorprendendo così la sua buona fede e traendolo deliberatamente in inganno. Rusconi non può quindi valersi della sua liberazione quale appare dall'atto 6 aprile 1920: egli è tenuto, solidalmente con Sala, al rifacimento d'ogni danno derivato a Rondi, danno che consiste nelle spese occorse - di Rondi ed in quelle occorrenti per l'esecuzione di diverse opere di consolidamento, partitamente specificate sotto i N. 20, 32, 34, 37, 40, 42, 43 e 46. Rispondevano i convenuti con allegato del 7 marzo 1931 concludendo alla reiezione della petizione, anche per causa di prescrizione dell'azione. E. - All'interrogatorio del 25 marzo 1931, l'attore chiedeva di essere ammesso alle prove testimoniali e peritali. I convenuti essendosi opposti alla domanda facciandola d'inconcludente, l'attore, con petizione in Obligationenrecht. No 25. 143 dentale del 10 aprile 1931, conchiudeva domandando d'essere ammesso a fornire le prove testimoniali e peritali in discorso (che venivano specificate tanto in relazione ai singoli asserti che in riguardo ai singoli mezzi di prova), la pretesa inconcludenza non potendo trovare giustificazione che nell'esecuzione di prescrizione dell'azione. Senonché, allegava l'attore, la prescrizione applicabile nella fattispecie non è quella dell'art. 371 cap. 2 CO, ma, per il dolo dei convenuti, la decennale dei combinati art. 371, cap. 1, 210, cap. 3 e 127, la quale sarebbe però stata interrotta dal compromesso 31 marzo e dal successivo pagamento del 6 aprile 1920: essa si sarebbe dunque verificata solo nell'aprile 1930, qualora non fossero intervenuti diversi atti interruttivi, quali la domanda provvisoria di prove a futura memoria del 9 aprile 1926, la petizione del 2 aprile 1927 e gli atti procedurali consecutivi (art. 135-137 CO). F. - La Camera civile del Tribunale di appello, con sentenza del 20 maggio 1931, respingeva l'istanza d'assunzione delle prove testimoniali e peritali per i motivi seguenti: La prescrizione applicabile all'azione di Rondi e quella quinquennale dell'art. 371, cap. 2 CO. Con questa disposizione il legislatore volle, per le costruzioni immobiliari, stabilire un'eccezione alle norme che regolano i termini di prescrizione delle azioni dei committenti per i difetti dell'opera. Analoga prescrizione, al riguardo dei fabbricati, si trova per la vendita, all'art. 219, cap. 3, CO. Quindi che il richiamo dell'art. 371, cap. 1, CO vale solo per le opere che non possono essere considerate come costruzioni immobiliari. La prova d'un intervento e deliberato inganno ad opera dei

convenuti non potrebbe, di conseguente, anche se raggiunta, condurre all'applicazione della prescrizione decennale. La prescrizione quinquennale è intervenuta: la costruzione della casa fu terminata nel 1917 e nell'autunno dello stesso anno l'opera fu consegnata al committente, mentre l'azione di Rondi contro l'architetto Rusconi e contro Sala fu 144 Obligationenrecht. No 25. proposta per la prima volta con la petizione del 2 aprile 1927. La prescrizione quinquennale sarebbe intervenuta anche se, per negata ipotesi, si dovesse considerare quale atto interruttivo l'istanza dell'aprile 1926. La convenzione del 31 marzo 1920 ed il pagamento del 6 aprile 1920 non possono equipararsi ad alcuno dei fatti annoverati nell'art. 135 CO, perché la convenzione del 31 marzo 1920 è rimasta allo stato di semplice progetto, essendosi le parti accordate direttamente, e perché quanto risulta essere stato versato il 6 aprile 1920 fu versato in virtù di detto accordo diretto. D'altronde, anche se la prescrizione quinquennale fosse stata interrotta nel marzo ed aprile 1920, più di cinque anni sarebbero pur sempre trascorsi tra questa data e l'inizio dell'azione. Onde l'inconcludenza delle prove domandate. G. - Contro questa sentenza l'attore ha dichiarato tempestivamente d'appellarsi al Tribunale federale chiedendone l'annullazione ed il rinvio degli atti per l'istruzione della causa. Con sentenza 8 settembre 1931 il Tribunale federale non entrava nel merito dell'appello, perché il giudizio cantonale del 20 maggio 1931 non poteva essere considerato giudizio di merito ai sensi dell'art. 58 cap. 1, OUF. Dovendo quindi la causa proseguire il suo corso fino a giudizio definitivo di merito; l'istanza cantonale la riprendeva in trattazione e con sentenza del 10 dicembre 1931, confermandosi nella tesi precitata della prescrizione - dell'azione perché soggetta alla prescrizione quinquennale. In cui all'art. 371, cap. 2, CO, la respingeva essenzialmente per i motivi adottati nel giudizio interlocutorio del 20 maggio 1931 e di cui fu riferito più sopra (v. Iett. F). H. - Con appello del 23 gennaio 1932, inoltrato nei modi e termini di legge, l'attore conchiude domandando, che, annullate le sentenze cantonali 20 maggio e 10 dicembre 1931, l'incarico venga rinviato all'istanza cantonale per l'istruzione della causa, spese e ripetibili solidalmente a carico degli appellati Rusconi e Sala. Obligationenrecht. N° 25. 145 Sentiti i patrocinari delle parti nella odierna udienza: Considerando in diritto: 1. - L'art. 371 CO dispone: « Le azioni del committente per i difetti dell'opera si prescrivono come le corrispondenti azioni del compratore. » L'azione del committente d'una costruzione immobiliare per difetto dell'opera si prescrive col decorso di cinque anni dalla consegna tanto contro l'appaltatore, quanto contro l'architetto o l'ingegnere che prestarono lavoro nell'esecuzione dell'opera. » Trattasi di sapere, se l'istanza cantonale abbia retta- mente giudicato dichiarando che la prescrizione quinquennale prevista dall'articolo precitato cap. 2 va applicata anche nell'ipotesi in cui possa venir dimostrato che architetto ed appaltatore abbiano deliberatamente tratto il committente in inganno (art. 210 cap. 3) o, come l'attore più precisamente rimprovera ai convenuti, questi gli abbiano intenzionalmente o fraudolentemente celati i difetti dell'opera. Per rispondere alla questione occorre anzitutto indagare, quale relazione intercorra tra il primo ed il secondo capoverso dell'art. 371 CO. Se si ammette, che il capoverso secondo sia da interpretarsi in modo indipendente e per se stante e cioè debba ritenersi che esso regola in modo esauriente ed esclusivo la questione della prescrizione dell'azione per difetti di un fabbricato, la risposta sarà in favore della tesi sostenuta dal giudice cantonale. Se invece occorre dichiarare, che il secondo capoverso non può essere interpretato da solo, ma soltanto in relazione al suo primo capoverso, il quale rinvia, in modo generico, ai disposti sulla prescrizione delle corrispondenti azioni del compratore, la soluzione propugnata dall'attore deve avere la preferenza. 2. - A favore di quest'ultimo modo di vedere stanno anzitutto delle considerazioni d'ordine generale. a) Di

regola, e cioè a meno che ostino il testo della AB 118 II - 1932 10 146 Obligationenrecht. N° 25. legge 0 motivi speciali decisivi, bisogna ritenere che, dettando una legge, il legislatore abbia inteso far opera organica. Ne segue che, nel dubbio, l'interpretazione di un singolo disposto deve tendere a far rientrare il principio da esso sancito nel quadro generico della legge: a farne cioè, ogni qualvolta ciò sia possibile, un corollario dei principi generali che la legge informa. Questo modo di vedere appare ancora più plausibile quando si tratta di norme riunite in un solo disposto od articolo. In questo caso soprattutto non sembra probabile che, riunendo due o più norme di diritto in un solo disposto, il legislatore abbia inteso che siano poi da ritenersi separate e per se stanti quando si tratta di interpretarle. b) Per massima, le leggi accordano protezione particolarmente efficace alla parte verso cui l'altra si è resa colpevole di manovre fraudolente (dolo) od il contegno fu anche soltanto sleale e contrario alla buona fede. Le sanzioni dalle leggi previste a questo scopo sono diverse (annullabilità dell'atto viziato da dolo, risarcimento per il danno subito dalla parte in buona fede, prolungazione dei termini di prescrizione o di prescrizione ecc.) ma tutte hanno per effetto di aggravare, in modo più o meno severo, la posizione giuridica di chi ha agito dolosamente, o slealmente o in modo contrario alla buona fede. Questo principio ha trovato la sua espressione fondamentale nell'art. 2 CCS. Ne segue che, ove si tratti dei rimproveri di manovre dolose e sleali e di simili appunti, se dubbio esiste, la legge deve essere interpretata a favore di chi di siffatte manovre è stato vittima. 3. - Premesse queste considerazioni di ordine generale si osserva: Secondo il CO (art. 128), il termine di prescrizione è di 10 anni « per tutte le azioni per le quali il diritto civile non dispone diversamente ». E dunque questo il termine massimo ordinario, che vale per tutti i casi (non espressamente eccettuati), in merito ai quali la legge non distingue, se alla parte debitrice possa essere rimproverato o no un Obligationenrecht. N° 25. 147 contegno doloso e sleale. L'art. 128 enuncia le ipotesi in cui questo termine massimo è ridotto a cinque anni: ma anche in questi casi (e ciò non è dubbio) il disposto è assoluto e il termine massimo, vale cioè anche quando la parte debitrice abbia agito dolosamente. Diverso è l'ordinamento accolto dalla legge in materia di prescrizione per i difetti della cosa venduta. In questa materia il termine di prescrizione normale è di un anno per le cose mobili, di cinque per la vendita di fabbricati (art. 210 cap. 1 e 219 cap. 3), ma questa norma soffre un'eccezione, che sotto l'art. 210 cap. 3 il legislatore ha formulato nel modo seguente: « Il venditore non può invocare la prescrizione di un anno, ove sia provato che egli trasse in inganno il compratore ». Ciò che vuol dire: nell'ipotesi di un inganno a' sensi dell'art. 210 cap. 3, in luogo di un termine di un anno farà stato quello ordinario e comune di dieci anni. Ora, poiché l'art. 371 cap. 1 rinvia, per la prescrizione delle azioni spettanti al committente per i difetti dell'opera, in modo generico « alle corrispondenti azioni del compratore », cioè agli art. 210 per le cose mobili e 219 per gli stabili, è necessario e logico ammettere, che per le suddette azioni del committente il legislatore ha voluto stabilire un sistema di prescrizione delle azioni analogo e parallelo a quello dettato per le azioni del compratore: vale a dire distinguere, anche in merito alla prescrizione dell'azione per i difetti d'una costruzione, le due ipotesi: quella ordinaria e normale, in cui l'appaltatore ha agito correttamente, da quella in cui egli abbia tratto in inganno la parte avversa a' sensi dell'art. 210 cap. 3. La sola differenza consiste dunque in ciò, che in caso di vendita di cosa mobile il termine di prescrizione, nei casi ordinari, sarebbe di un anno (di cinque quando si tratta di un fabbricato, art. 219), mentre ove esistesse inganno a' sensi dell'art. 210 cap. 3, il termine sarebbe, tanto nei confronti del committente che del venditore, in tutti i casi, di dieci anni. In altre parole: tanto il termine di un anno dell'art. 210, che quello di cinque anni dell'art.

219 148 Obligationenrecht. No 25. e dell'art. 371 eap. 2 eostituiseono l'abbreviazione del termine di prescrizione comune e massimo di dieci anni, abbreviazione che tuttavia non è applicabile ed è sostituita dalla decennale ove il venditore o l'appaltatore (l'architetto o l'ingegnere) avesse tratto deliberatamente in inganno il compratore od il committente (v., in questo senso, v. TUHR, Commentaire du code federal des obligations, partie generale, traduzione francese p 362, nota 26 ; efr. anche ROSSEL, Manuel de droit federal des obligations, seconda edizione, p. 490). 4. - A suffragio di questa tesi sta anche la genesi dell'art. 371 dell'attuale CO. a) Già il vecchio CO regolava la prescrizione delle pretese del committente per i difetti dell'opera rinviando alle « corrispondenti azioni del compratore ». Esso infatti disponeva nell'art. 362 : « Le azioni del committente per gli eventuali difetti dell'opera si prescrivono come le corrispondenti azioni del compratore in conformità agli art. 257 a 259 ». Nel nuovo codice delle obbligazioni i tre art. 257, 258 e 259 furono riliti sotto l'art. 210, secondo il loro senso, e, in parte, persino con tenore identico. Il secondo capoverso dell'art. 362' del vecchio CO disponeva: « Per l'azione del committente d'una costruzione si prescrive soltanto il decorso di cinque anni dal ricevimento ». Con la parola « soltanto » il legislatore ha inteso dire che in riguardo agli estremi degli art. 257 e 259, « soltanto » uno di essi doveva essere modificato in materia di contratto d'appalto : quello concernente la durata della prescrizione per i difetti in tema di vendita secondo l'art. 257 : disposto che doveva venire quindi compreso nel senso che, in luogo della prescrizione annuale ivi prevista, dovesse far stato, per i difetti di una costruzione, la quinquennale. Col rinvio all'art. 257 contenuto nell'art. 362 eap. 2 v. CO il legislatore intendeva dunque dire: L'azione del committente d'una costruzione si prescrive col decorso di cinque anni ; e col rinvio all'art. 259 il legislatore esprimeva il concetto di Obligationenrecht. NO 25. 149 detto: L'appaltatore non può invocare la prescrizione abbreviata di cinque anni, ove sia provato che egli trasse deliberatamente in inganno il committente. Da questo raffronto dei testi risulta quindi, che rinviando l'art. 362 eap. 1 esplicitamente all'art. 259 (v. CO), il legislatore ha inteso significare, che anche nel contratto, d'appalto, come in quello di vendita, le azioni per difetti dell'oggetto del contratto erano soggette alla prescrizione decennale quando l'appaltatore (l'architetto o l'ingegnere) avessero tratto il committente in inganno. b) Dai lavori preparatori del nuovo CO non risulta che a quest'ordinamento la nuova legge abbia inteso mutare qualcosa. Vero si è, che l'art. 371 eap. 2 non contiene la parola « soltanto » (in tedesco « jedoch », in francese « toutefois ») dell'art. 362 eap. 2 del vecchio CO : ma l'intima relazione tra il primo ed il secondo capoverso e la necessità d'interpretare il secondo capoverso tenendo conto del primo, vi è sufficientemente posta in rilievo e l'ineiso « pero » (testo tedesco « jedoch »; testo francese « toutefois »), posto a capo dello stesso disposto. 5. - Da quanto precede risulta che avendo l'attore allegato d'essere stato deliberatamente tratto in inganno in merito a determinati difetti della costruzione in parola, l'istanza cantonale non poteva vietargli la somministrazione della prova di quest'asserimento asserendo che, comunque, le relative azioni erano prescritte col decorso di cinque anni dalla data della consegna dell'opera, poiché, nell'ipotesi affermata dall'attore, la prescrizione è di dieci anni. La prova dell'asserimento poteva essere esclusa solo se fosse intervenuta la prescrizione di dieci anni. Ma quest'ipotesi non trova riscontro nel caso in esame, poiché, per constatazione di fatto dell'istanza cantonale, non impugnata in questa sede come contraria agli atti ai sensi dell'art. 67 OGF, la consegna della costruzione in parola è avvenuta nell'ottobre del 1917 e la prescrizione decennale fu interrotta, per la prima volta, con la petizione del 2 aprile 1927. 150 Obligationenrecht. NO 25. Nell'odierna discussione della causa il rappresentante dei convenuti ha sostenuto che

quella petizione non era atta ad interrompere la prescrizione poiche era caduta in perenzione in virtu dell'art. 140 POT. TI fatto e vero, ma inaccettabile la deduzione. La perenzione dell'istanza avvenuta in virtu dell'art. 140 POT, se essa era di ostacolo a ehe la causa potesse essere continuata in base alla petizione del 2 aprile 1927, non metteva pero nel nulla il fatto che con quella petizione la prescrizione era stata interrotta. La soluzione di questa questione potrebbe forse essere diversa nel caso in cui « l'istanza» in parola (cir. il tenore dell'art. 140 POT) dovesse ritenersi nulla e come non avvenuta per vizio iniziale ed insanabile. Ma ein non e : la decadenza avvenne, non per -difetto originale della petizione, ma per inazione della parte instante durante un determinato termine. 6. - Da quanto precede risulta ehe la causa dev'essere rinviata all'stanza cantonale perche assumi le prove proposte dal ricorrente onde dimostrare, eh 'egli sarebbe stato tratto deliberatamente in inganno ,dai convenuti Rusconi e Sala celandogli intenzionalmente i difetti dell' opera e perehe pronunci nuovo giudizio sulla base che dal complemento d'istruzione sara per risultare. Il Tribunale jederale pronuncia: TI ricorso e ammesso e le sentenze querelate 20 maggio e 1° dicembre 1931 annullat~nel senso, che la causa e, rinviata per nuovo giudizio all'istanza cantonale previa amministrazione delle prove a mente deI considerando 6 di questo giudizio.

Obligationenrecht. N° 26. 151 26. Auszug aus dem Orteil der I. ZivilabteUung vom 10. Kai 1932 i. S. Eheleute Wnli gegen Heinemann. Abt r e tun g von Rechtsansprüchen im Konkurs. Abwei- sung der Einrede des Beklagten, dass nicht alle Abtretungs- gläubiger den Anspruch eingeklagt hätten. SchKG Art. 260 (Erw. 1). S i m u l t a n g r Ü n d u n g der Aktiengesellschaft. Befreiung vom Prospektzwang und von der Bezugnahme der Aktienzeichnung auf den Prospekt. OR Art. 617 Abs. 5 (Erw. 2). L i b e r i e r u n g s p f l i c h t der Aktionäre. Zulässigkeit der Verrechnung der Liberierungsschuld mit einer Kaufpreisforderung an die Gesellschaft. OR Art. 619. (Erw. 5). A. - Am 31. Mai 1923 wurde in Zürich die konsti- tuierende Generalversammlung der Amak A.-G. (Aktien- gesellschaft Amateur-Kino-Kamera) abgehalten, an wel- cher der Bücherrevisor C. E. Dunz, Dr. O. Schneider und Dr. F. Heinemann teilnahmen. Das Aktienkapital wurde auf 100,000 Fr., eingeteilt in 100 Namenaktien zu 1000 Fr. festgesetzt, wovon Dunz 70, Schneider 15 und Heine- mann auch 15 Stück zeichnete. Aus diesen drei Gesell- schaftern wurde auch der Verwaltungsrat bestellt. Die Versammlung stellte ferner fest, dass das Kapital in vollem Umfang gezeichnet und dass 20 % davon ein- bezahlt seien. Grund dieser zweiten Feststellung war ein Schreiben der' American Express Company in Zürich vom 16. Mai 1923, wonach bei der genannten B.lllk auf Rechnung der zu gründenden Aktiengesellschaft Amak 20,000 Fr. als Einzahlung von 20 % von 100 Aktien durch Scheck geleistet und gutgeschrieben worden seien ... In der Folge geriet die Amak A.-G. in Konkurs. Das Konkursamt kollozierte u. a. eine Forderung der Ehe- leute Dr. Hans und Frau Lucie Willi von 69,270 Fr. 20 Ots. in der 5. Klasse. Gemäss Art. 260 SchKg wurde der Rechtsanspruch gegen den Beklagten Heinemann auf Ein- zahlung des gezeichneten Aktienkapitals von 15,000 Fr. diesen beiden Gläubigern, sowie Rechtsanwalt Köpflin

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.